



COMUNE di

CIVITA D'ANTINO (L'AQUILA)

Via Genova n°6 - 67050

Tel. 0863 978122 fax 0863 978564

e-mail: vigili@comune.civitadantino.aq.it

P.I. 0021 6390 666

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Regolamento comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Premessa

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande era precedentemente disciplinata dalla legge 25 Agosto 1991 n° 287. Tale norma distingueva, ai suoi articoli 5 e 3, due diverse tipologie di attività: quelle sottoposte ai criteri di programmazione comunale e quelle che ne erano escluse.

Rientravano nei criteri comunali le attività di somministrazione indicate nel comma 1 del citato articolo 5 dalle lettere A, B, C e D ovvero:

A esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

B esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

C esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari

D esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi

Erano invece esclusi dai criteri comunali di programmazione gli esercizi indicati nel comma 6 dell'articolo 3 della sopra citata legge, ovvero- attività di somministrazione rivolte ad un pubblico determinato.

Ciò premesso, la riforma della Costituzione Italiana, operata dalla legge Costituzionale 18 Ottobre 2003 n° 3, ha assegnato, nel conferimento dei poteri agli organi dello Stato previsti dall'articolo 117, la competenza esclusiva alle Regioni di tutte quelle attività non facenti parte di quelle assegnate alla competenza esclusiva dello Stato o concorrente fra Stato e Regioni; per effetto dunque di tale scomposizione dei poteri, risultano assegnate alle Regioni Italiane competenze esclusive, fra l'altro, in materia di attività produttive e quindi anche di somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Abruzzo, avvalendosi dei nuovi poteri esclusivi conferiti dalla citata riforma, ha emanato la **legge regionale 16 Luglio 2008 n° 11** - Pubblicata sul BUR n° 4 del 22 Luglio 2008 - che ha modificato sostanzialmente la precedente disciplina dell'attività, che era dettata, come detto, dalla legge 287/91.

I punti cardine della nuova normativa regionale, che sostanzialmente si differenziano dalle precedenti disposizioni e che interessano direttamente ai fini del presente regolamento possono essere così riassunti:

- Eliminazione delle precedenti tipologie di esercizio di cui all'articolo 5 comma 1 lettere A, B, C e D, unificandole nella **tipologia unica** denominata " **attività di somministrazione di alimenti e bevande**"
- Unificazione in una sola autorizzazione per la somministrazione della tipologia unica di tutte le autorizzazioni rilasciate ad un medesimo soggetto e per il medesimo locale.
- Estensione della tipologia unica ad ognuna delle precedenti autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente disciplina, indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata e autorizzata (A, B, C, D) fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari.

Sulla base pertanto del rispetto di tali nuove disposizioni e nell'ambito delle competenze programmatiche assegnate ai comuni dalla normativa regionale, si procede all'emanazione del presente regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Principi generali

1. La programmazione comunale è diretta al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività con quello della collettività, alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle necessità, anche stagionali, del territorio.

2. L'Amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori.

Art. I Ambito di applicazione

I. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, conformi agli indirizzi emanati con la LR Abruzzo 11/2008, sono applicabili agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero a quelle attività nelle quali si effettua la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente legge si intende

1. per **somministrazione di alimenti e bevande**, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell'esercizio;

2. per **superficie di somministrazione**, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi,

scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

3. per **impianti ed attrezzature di somministrazione**, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande, nei locali e nelle superfici all'aperto.

4. per **superficie aperta al pubblico** l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;

5. per **somministrazione presso il domicilio del consumatore**, l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni ed attività similari;

6. per **somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico** l'attività svolta nelle mense aziendali, negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, in forma diretta o tramite l'opera di altro soggetto con il quale si sia stipulato apposito contratto.

7. Per **legge regionale** 1112008, la Legge Regionale dell'Abruzzo 16 Luglio 2008 n° 11, pubblicata sul BUR n° 4 del 22 Luglio 2008.

Art. 3 Consistenza degli esercizi sul territorio comunale

I. Alla data di predisposizione del presente regolamento risultavano rilasciate sull'intero territorio comunale complessivamente n° **13 autorizzazioni** per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91, delle quali una a carattere stagionale.

2. Tali autorizzazioni risultano distribuite, secondo la scomposizione del territorio comunale, nelle seguenti consistenze:

Zona 1 (Civita d'Antino capoluogo): 5 autorizzazioni di cui 1 a carattere stagionale;

Zona 2 (Frazione di Pero dei Santi): 5 autorizzazioni;

Zona 3 (Frazione Civita d'Antino Scalo): 3 autorizzazioni;

Art. 4 Consistenza degli esercizi a seguito delle disposizioni regionali

I. La consistenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della previgente disciplina, dettata dalla legge 287/91, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 90 della legge regionale 11/2008, che prevede l'unificazione nell'unica autorizzazione di tipologia unica nell'ipotesi di più autorizzazioni rilasciate, per un medesimo locale, allo stesso soggetto, sia esso figura fisica che giuridica, sono riformulate secondo quanto indicato dal seguente comma 3.

2. Oltre quanto previsto dal precedente comma 1, si prende atto che tre autorizzazioni rilasciate nella zona 2, esercitano la propria attività all'interno dell'impianto di distribuzione di carburanti ubicato nella superstrada SS690 "Avezzano-Sora" di cui all'articolo 2 comma 2 lettera A o B del vigente codice della strada e che pertanto, per la loro stessa ubicazione ed il particolare servizio che offrono, non rientrano nei criteri di programmazione comunale.

3. In conseguenza di quanto ai precedenti commi 2 e 3 la consistenza delle autorizzazioni rilasciate nel territorio comunale risulta essere per ogni singola zona:

Zona 1 : 3 autorizzazioni di tipologia unica di cui 1 a carattere stagionale
Zona 2 : 2 autorizzazioni di tipologia unica

Zona 3 2 autorizzazioni di tipologia unica

Art. 5 Attività degli esercizi esistenti

1. Gli esercizi già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2008, indipendentemente dalla loro tipologia prevista dall'articolo 5 comma I della legge 287/91, assumono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa regionale, la definizione di tipologia unica ossia, "**somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica**".

2. Tali esercizi pertanto, dalla data suddetta, hanno la facoltà di estendere la propria attività a tutti i tipi di somministrazione di alimenti e bevande, purché siano rispettati requisiti igienico sanitari prescritti.

3. Nell'ipotesi che l'esercizio già autorizzato ai sensi della previgente normativa intenda modificare la propria tipologia di attività, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, deve comunicare

al Comune di Civita d'Antino, entro 30 giorni dalla modifica l'identificazione dell'esercizio ai sensi delle tipologie di attività indicate dalle lettere da A) a K) dall'articolo 1 comma 90 della legge regionale 11/2008.

4. L'esercizio che verrà autorizzato successivamente all'approvazione del presente regolamento dovrà comunicare al Comune di Civita d'Antino, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, la propria tipologia di attività, identificandola con una di quelle previste ed indicate dalle lettere da A) a K) dell'articolo 1 comma 90 della legge regionale 11/2008

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli esercizi che effettuano il trasferimento di sede dell'attività.

Art.13Requisiti di qualità e di servizio

Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione e subordinato, oltre al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge Regionale n° 11/2008 ed al rispetto delle norme edilizie - urbanistiche e di-destinazione d'uso dei locali, al possesso di almeno I dei seguenti requisiti di qualità e di servizio:

- Installazione di un impianto di produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili di potenza almeno pari al 5 % di quella necessaria alla conduzione dell'attività.

Installazione di un impianto per la produzione di acqua calda prodotta da fonti rinnovabili, tale da soddisfare le necessità dell'esercizio con esclusione dell'impianto di riscaldamento dei locali.

- Eliminazione dal listino dei prezzi dell'applicazione della componente relativa al coperto ed al servizio.

- Inserimento nel menù o nell'elenco dei prodotti somministrati di almeno 3 prodotti tipici locali o del territorio, o delle aziende locali, fra i quali figurino, anche in alternativa, vini, olii, formaggi o salumi.

Le disposizioni di cui al 1° comma si applicano, oltre al rilascio di una nuova autorizzazione, anche nell'ipotesi di trasferimento di sede dell'esercizio ed all'ampliamento della superficie di

-somministrazione degli esercizi precedentemente autorizzati.

Il requisito di cui al c. 1 può in ogni momento essere modificato previa tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 7 Richiesta dell' autorizzazione

1. La richiesta tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di tipologia unica per l'esercizio dell'attività di somministrazione di tipologia unica in locali aperti al pubblico, redatta nella forma di autocertificazione di cui al DPR 445/2000, deve contenere:

- a) Nome cognome e generalità complete del richiedente l'autorizzazione.
- b) Nell'ipotesi di società, denominazione e tipologia della stessa, sede legale ed indicazione del legale rappresentante, numero di iscrizione al registro delle imprese.
- c) Indicazione esatta del luogo nel quale si intende esercitare l'attività.

dossesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 1 commi 6,7,8 e 9 della legge regionale 11/2008.

Possesso dei requisiti professionali previsti dall'articolo 1 comma 10 della legge regionale 11/2008.

f) Dichiarazione di conformità edilizia urbanistica e di destinazione d'uso dei locali nei quali si intende esercitare l'attività.

g) la richiesta di autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;

h) Indicazione del requisito di qualità e di servizio prescelto (v. art. 6);

Art. 8 Verifiche comunali

1. L'ufficio comunale incaricato rilascia all'interessato ricevuta dell'avvenuto deposito dell'istanza, indicante, fra l'altro, il termine massimo di 90 giorni entro il quale verrà rilasciata l'autorizzazione richiesta a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza formalmente corretta.

2. L'ufficio incaricato effettua i controlli relativi alle dichiarazioni rilasciate dall'interessato e previa collaborazione con l'ufficio della Polizia Municipale, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto della richiesta, ai sensi del DM 564/92.

3. Nell'ipotesi che una o più delle dichiarazioni rese dall'interessato nella forma di autocertificazione, risulti mendace, oltre all'applicazione della decadenza dai benefici di legge che con tale dichiarazione si erano prodotti, si dovrà procedere alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di delitto di cui all'articolo 483 del C.P., come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2001.

Art. 9 Attività escluse dai criteri comunali

Per l'esercizio dell'attività in locali non aperti al pubblico, come individuati dall'articolo 1 comma 98 della legge regionale 11/2008, e di seguito elencati, i titolari dovranno presentare una dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90 e s.m.i., resa nella forma di autocertificazione. L'ufficio di Polizia Municipale accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi del DM 564/92, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della DIA.

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi) grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal decreto, legislativo-30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modifiche ed integrazioni e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;

- c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34;

d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235

(Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati)

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

O al domicilio del consumatore;

g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;

h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

Art. 10 Nomina del Delegato o rappresentante

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 e la DIA di cui all'articolo 11 del presente regolamento, valgono anche quale licenza di Polizia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 86 del TULPS.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del citato TULPS, la licenza e la DIA sono intestate a persone fisiche, anche in nome e per conto di una società.

3. La conduzione dell'esercizio, ovvero della licenza di Polizia, deve essere effettuata personalmente dall'intestatario della licenza. Nell'ipotesi che questi non possa garantire la sua presenza durante l'esercizio dell'attività, può avvalersi della nomina di un delegato o rappresentante.

4. Il delegato o rappresentante deve possedere i requisiti morali e professionali necessari per l'intestazione della licenza o presentazione della DIA.

5. Dell'avvenuta formalizzazione dell'atto di delega, redatta nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal delegante e dal delegato, l'ufficio comunale ne prende atto ed effettuati gli accertamenti sulla sua veridicità ne prende nota sul titolo autorizzativo.

Art. 11 Prescrizioni e provvedimenti.

I. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione può imporre, ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le prescrizioni che ritiene utili ai fini dell'interesse pubblico; impone inoltre il rispetto dei requisiti di qualità e di servizio indicati nella richiesta di autorizzazione presentata dall'interessato.

Art. 12 Trasferimento di sede

I. L'intestatario dell' autorizzazione per la somministrazione, può chiedere all'amministrazione comunale il rilascio della nuova autorizzazione in seguito al trasferimento dell'attività in altra sede.

2. Nella richiesta di autorizzazione l'interessato dichiara, nella forma di autocertificazione di cui al DPR 445/2000, il sussistere delle condizioni previste dai precedenti articoli 6 e 7.

3. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare le verifiche ed a richiedere alla Polizia Municipale la sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al DM 564/2002.

4. Il procedimento deve concludersi entro 90 dalla presentazione dell'istanza formalmente corretta.

Art. 13 Autorizzazioni stagionali

I. Possono essere rilasciate autorizzazioni di tipo stagionale, alla condizione che siano rispettate le medesime indicazioni, prescrizioni, requisiti e procedure previste per le autorizzazioni definitive.

2. Le autorizzazioni stagionali possono prevedere periodi continuativi di validità, che verranno indicati dall'interessato, compresi fra un minimo di 1 mese ed un massimo di 6 mesi, nell'arco dell'anno solare.

Art. 14 Ampliamento della superficie di somministrazione

I. L'intestatario dell'autorizzazione per la somministrazione, può richiedere all'amministrazione comunale il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione.

2. L'autorizzazione é rilasciata entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta formalmente corretta.

3. Nella richiesta l'interessato deve dichiarare quanto previsto dai precedenti articoli 6 e 7 del presente regolamento.

4. L'utilizzo di superfici all'aperto, sia private che date in concessione, non comporta ampliamento della superficie di somministrazione.

Art. 15 Subingresso

I. L'attività di somministrazione può essere ceduta a terzi sia a titolo definitivo che di gestione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile ed il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo i commi 6,7,8,9 e 10 della legge regionale 11/2008.

2. Il subentrante richiede al comune, prima di iniziare l'attività, l'intestazione a proprio nome dell'esistente autorizzazione; la richiesta deve avvenire nella forma di autocertificazione di cui al DPR 445/2001, contenente quanto previsto dalle lettere a), b) c), d) e) ed f) del precedente articolo 7 e degli estremi dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata che ha dato luogo al trasferimento di proprietà o gestione. Nell'ipotesi che l'autorizzazione alla quale si subentra sia stata rilasciata dopo

l'entrata in vigore del presente regolamento, la dichiarazione dovrà contenere anche quanto previsto dalla lettera h) del citato articolo 7 -

3. Unitamente alla comunicazione di subingresso di cui al precedente comma 2, l'interessato dovrà presentare anche comunicazione di rimodificazione dell'intestazione dell'esistente autorizzazione sanitaria.

4. La comunicazione di cui ai commi precedente consente al subentrante di continuare immediatamente l'attività.

5. Unitamente alla comunicazione di cui ai punti precedenti, l'interessato consegna all'ufficio comunale l'originale dell'autorizzazione; tale ufficio e segue gli accertamenti sulla dichiarazione presentata e restituisce, entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione formalmente corretta, l'autorizzazione intestata al nuovo soggetto.

6. Nell'ipotesi di subingresso. per mortis causa, si applicano le disposizioni previste dall'articolo i comma 125 della legge regionale 11/2008.

Art. 16 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando già non siano previste dalle disposizioni della legge regionale 11/2008, o dal TULPS, o da altra disposizione a carattere nazionale o regionale, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000; ai sensi dell'articolo 6 bis del D.L. 23 Maggio 2008 n° 92, convertito con modificazioni con la legge 24 Luglio 2008 n° 125, il pagamento in misura ridotta delle suddette violazioni è previsto nella misura di F- 200,00.

Art. 17 Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 11/2008.